

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PRECAUZIONALI

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL RISCHIO DI EPIDEMIA DI COVID-19 PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (allegato al Regolamento d'Istituto vigente)

versione del 10 settembre 2020

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 661 del 24 luglio 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Liguria per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l’approvazione del presente Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

Indice generale

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione.....	2
Art. 3 - Premesse.....	3
Art. 4 - Regole generali.....	4
Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola.....	4
Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie.....	5
Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori.....	6
Art. 8 - Ingresso e uscita degli studenti.....	6
Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche.....	6
Art. 10 - Articolazione dell’orario e strutturazione delle pause.....	7
Art. 11 - Misure di prevenzione in palestra.....	7
Art. 12 - Accesso ai servizi igienici.....	8
Art. 13 - Accesso ai distributori automatici di alimenti.....	8
Art. 14 - Utilizzo degli spazi esterni.....	8
Art. 15 - Riunioni ed assemblee.....	8
Art. 16 - Precauzioni igieniche personali.....	9
Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola.....	9
Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto.....	9
Art. 19 - Lavoratori fragili.....	10

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Protocollo può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico rende noto il presente Protocollo alla comunità scolastica e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, assicurando il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Protocollo è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Protocollo non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Protocollo. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché

- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida, evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono operazioni di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata.
- Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
- Per “lavoratori fragili” si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

- Per “studenti fragili” si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- indossare la mascherina, di tipologia “chirurgica” o con caratteristiche di sicurezza superiori e certificate, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Protocollo;
- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. I collaboratori scolastici e le persone che ivi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, di norma ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, l’Istituto collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è **vietato** in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali, per le quali siano state individuate apposite restrizioni.

3. L’ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (geis00100n@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le reception dei singoli plessi dell’Istituto un **Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, fatto salvo il rispetto della normativa sulla privacy.**

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, o su richiesta della persona interessata, il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner, senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- a. rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- b. utilizzare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti, in relazione alla loro età, sono chiamati ad esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. Le scuole dell'Istituto dispongono di termometri e, in qualsiasi momento, potranno farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato **Patto educativo di corresponsabilità**, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante interessato. I colloqui si svolgeranno in videoconferenza, su richiesta dei genitori da inoltrarsi secondo modalità telematiche e tempistiche definite.

5. Il meccanismo delle giustificazioni viene gestito in modalità totalmente telematica, senza necessità di operare, da parte dei docenti, su libretti delle giustificazioni o diari.

6. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono attenersi alla procedura indicata nell'Allegato 1 al documento *“Indicazioni operative per la gestione di casi e*

focolai di SARS- CoV- 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” emanato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.

7. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione all'Istituto Scolastico in forma scritta e documentata.

8. Nel caso in cui verifichino situazioni di quarantena, allo studente sarà garantita la possibilità di seguire le lezioni a distanza, secondo modalità descritte nel Documento di Didattica Digitale Integrata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori

1. All'interno di ciascun edificio, a ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente Scolastico. Ciascun plesso è suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Protocollo, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Art. 8 - Ingresso e uscita degli studenti

1. L'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7:35 fino all'ora di inizio del tempo scuola, su due accessi differenziati per plesso.

3. Sono assolutamente da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi.

4. All'ingresso gli studenti devono indossare la mascherina e raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata.

5. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco, conservando la mascherina fino all'inizio della lezione. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

6. In ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti (uno per piano) dovranno essere presenti alle ore 7:35. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

7. Le classi escono al termine delle lezioni secondo un ordine prestabilito. Si rende necessario l'uso della mascherina.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola è individuato l' "area comune", all'interno della quale sono posizionati la postazione docente, la lavagna, il videoproiettore e gli altri strumenti didattici di uso comune. Tali spazi sono delimitati da una distanza minima di 2 metri dalla

parete di fondo ai primi banchi; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'"area comune". Non è consentito, di norma, all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

3. Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina quando sono tutti seduti al proprio posto, con il distanziamento previsto (1 metro tra le bocche). Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra qualora sia garantito il distanziamento.

4. Nel caso in cui uno studente sia chiamato a raggiungere l' "area comune" o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, lo studente potrà togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area comune o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

5. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli studenti, dovrà indossare la mascherina, così come gli studenti le cui postazioni si trovino immediatamente lungo il tragitto.

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 1 metro.

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati al termine di ogni lezione per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono indossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 – Articolazione dell'orario e strutturazione delle pause

1. L'orario giornaliero delle lezioni è scandito da una continua alternanza di singoli moduli orari di 50 minuti e pause di 10 minuti, per un ammontare complessivo settimanale pari al tempo scuola previsto dagli ordinamenti. Le pause fanno parte integrante del tempo-scuola.

2. Metà delle classi iniziano la giornata scolastica con il modulo di lezione; l'altra metà con la pausa.

3. Durante le pause gli studenti, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento, possono spostare liberamente negli spazi interni ed esterni dell'Istituto. Cibi e bevande devono essere consumati al proprio posto in classe.

Art. 11 – Misure di prevenzione in palestra

1. Per raggiungere le palestre gli studenti dovranno indossare la mascherina. All'interno degli spogliatoi, in corrispondenza di segnalatori che indicano i posti da poter occupare, gli studenti si potranno sedere per il cambio indumenti, ognuno distanziato nella sua postazione ad almeno un metro dal compagno più vicino. Ciascun studente dovrà avere una sacca dove riporre gli indumenti, che non potranno essere appesi agli appendiabiti. Le scarpe dovranno essere cambiate con scarpe pulite da utilizzare solo per l'attività di palestra.

2. Nel rispetto dei due metri di distanziamento previsti dalle direttive Ministeriali, e quindi con la possibilità di non indossare la mascherina, gli allievi si disporranno con uno schieramento distanziato predisposto dall'Insegnante in relazione all'attività da svolgere.

3. Fino al momento in cui non vengano autorizzati dalle disposizioni Ministeriali, saranno esclusi dalle attività esercitazioni di contatto della tipologia “Giochi sportivi”

4. Ad attività pratica terminata, gli studenti rientreranno distanziati negli spogliatoi dove potersi cambiare ed indossare nuovamente la mascherina.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e nelle condizioni igieniche in cui lo ha trovato. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici, i quali provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. L'accesso degli studenti ai servizi igienici è consentito solo durante le pause, salvo casi eccezionali legati a particolari condizioni di salute, previo permesso accordato dall'insegnante. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 13 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante, con consumo in classe al proprio posto.

2. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

Art. 14 – Utilizzo degli spazi esterni

1. Nelle sedi dell'Istituto sono presenti aree esterne. Nei limiti delle possibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso anche per attività didattiche.

2. A tal fine, l'area esterna del plesso di Rapallo, fino ad oggi usata anche come parcheggio per le auto, sarà esclusivamente pedonale in orario scolastico.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

Art. 15 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È promosso lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare, le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate in videoconferenza o in modalità mista.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori potranno essere accordate solo dopo attenta verifica delle condizioni di sicurezza imprescindibili in relazione alla diffusione del virus. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 16 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. L'Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, vocabolari) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

5. La consegna di materiale da parte dei docenti si limita a casi di assoluta necessità. Si promuove un maggiore uso degli ausili didattici digitali, al fine di ridurre lo scambio di materiale cartaceo.

Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Negli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con apposita strumentazione prima di essere nuovamente utilizzati.

3. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate ad ogni pausa. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, deve esserne data notizia al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori o al referente COVID-19 del plesso. La persona deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve

provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso si tratti di uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, viene convocato a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre vengono avvisate le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte del referente COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 19 - Lavoratori fragili

1. Ai lavoratori viene assicurata la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione di esposizione ai rischi di SARS-CoV-2 in presenza di determinate patologie (a solo titolo esemplificativo: cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)

2. Le eventuali richieste di visita, che saranno dirottate al medico competente, all'apposito servizio INAIL, alle ASL o ai Dipartimenti di Medicina Legale o Medicina del lavoro dell'Università, dovranno essere corredate, con procedura che assicuri il rispetto della privacy, della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

3. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, Il Dirigente Scolastico fornirà al medico incaricato, una dettagliata descrizione della mansione svolta e dell'ambiente di lavoro in cui il lavoratore opera, nonché le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Istituto per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.